

Compatibilità fra le funzioni di Commissario per gli usi civici e le funzioni direttive

(Risposta a quesito del 25 novembre 1999)

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 25 novembre 1999, esaminato il quesito, ha adottato la seguente delibera:

"Il Consiglio,

premesse che con nota del 25.10.99 la dott.ssa, consigliere della Corte di Appello di Cagliari con l'incarico di Commissario per gli usi civici della Sardegna (di recente nominata Presidente del Tribunale per i minorenni di Cagliari), ha posto il quesito della compatibilità fra le funzioni di Commissario per gli usi civici e le funzioni direttive;

letto il parere dell'Ufficio Studi n. 399/99 in data 11.11.99, che ha formulato le seguenti osservazioni e conclusioni:

<<II.- Osservazioni dell'Ufficio Studi

Una attenta ricostruzione dell'evoluzione normativa in materia è stata operata, di recente, da questo Ufficio Studi con parere n. 333/99 del 6 ottobre 1999 con il quale si riferiva alla terza commissione in ordine al provvedimento consiliare da adottare in ipotesi di dimissioni presentate da magistrato nominato Commissario per la liquidazione degli usi civici di Venezia.

Le considerazioni svolte, alle quali ci si riporta integralmente, possono essere così sintetizzate.

A seguito della sentenza della Corte costituzionale 13 luglio 1989 n. 398, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 27 comma 2 della legge 16 giugno 1927 n. 1766, nella parte in cui non rimette al C.S.M. le assegnazioni a magistrati ordinari dell'Ufficio di Commissario agli usi civici, l'organo di autogoverno ha emanato una circolare (la n. 3692 dell'8 marzo 1990) per la fissazione di criteri generali per la copertura dei posti di commissario e di commissario aggiunto agli usi civici, articolando, anche per l'assegnazione a posti senza esercizio esclusivo di funzioni, una procedura concorsuale modellata su quella prevista per i tramutamenti a domanda.

Con successiva risoluzione consiliare del 9 marzo 1994, intesa a riesaminare la posizione dei magistrati addetti ai Commissariati per la liquidazione degli usi civici, si è precisato che tali uffici devono essere qualificati come uffici giudiziari ordinari, esercenti la giurisdizione civile in una determinata materia, pur essendo privi di un proprio organico.

La natura esclusivamente giurisdizionale dell'attività di competenza dei Commissariati non consente più, in tale prospettiva, il collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari destinati allo svolgimento delle relative funzioni, la cui assegnazione, a tempo pieno o parziale, rientra nella competenza esclusiva del Consiglio in sede di formazione delle tabelle.

Secondo tale ricostruzione interpretativa, l'incarico di Commissario agli usi civici è conferito ai magistrati che ne facciano richiesta, appartenenti ai distretti di Corte d'Appello ricompresi nella competenza territoriale del Commissariato, sempre che non svolgano *funzioni giudiziarie che comportino impegno di lavoro qualitativo e/o quantitativo non compatibile con l'attività dei Commissari o che, per la distanza e/o le difficoltà di collegamento con la sede di servizio, non possano assicurare l'esercizio, senza inconvenienti, di entrambe le funzioni* (cfr. in tal senso la richiamata circolare consiliare n. 3692 dell'8 marzo 1990, confermata sul punto dalla risoluzione del 9 marzo 1994).

Il quadro di riferimento che deve orientare la soluzione del quesito è completato dalla circolare n. 8873 del 21 maggio 1997 che, in tema di formazione delle tabelle per il biennio 1998/1999, regola al paragrafo R anche la posizione dei Commissari agli usi civici, disponendo al punto 1 che *Ain sede tabellare dovranno essere indicati i Commissari agli usi civici e gli eventuali Commissari aggiunti.*

In tale contesto deve essere, dunque, valutata la questione della compatibilità tra le funzioni di Commissario per gli usi civici e le funzioni direttive.

Il criterio generale contenuto nella già ricordata circolare n. 3692 dell'8 marzo 1990, nell'affermare una esplicita esclusione dall'ufficio di Commissario per chi svolga funzioni giudiziarie che, per l'impegno di lavoro richiesto, non assicurino un corretto esercizio di entrambe le funzioni, sembra propendere, in linea di principio, per una teorica compatibilità tra l'esercizio di funzioni direttive e la nomina, in sede tabellare, a Commissario per la liquidazione degli usi civici.

La correttezza di tale impostazione è comprovata, nella prassi, dall'esistenza di casi non isolati di magistrati nominati Commissari per gli usi civici che svolgono contemporaneamente funzioni direttive (a mero titolo esemplificativo, si ricorda il parere di questo Ufficio Studi n. 333/99 del 6 ottobre 1999, già richiamato, concernente le dimissioni dall'incarico di Commissario per gli usi civici di Venezia presentate da magistrato preposto alle funzioni direttive di Procuratore della Repubblica presso il locale Tribunale).

E, tuttavia, proprio il riferimento contenuto nella circolare all'esercizio di funzioni giudiziarie qualificate da un particolare impegno di lavoro sotto un profilo sia qualitativo sia quantitativo, impone al C.S.M., nell'ambito di una valutazione ampiamente discrezionale, di verificare in concreto la compatibilità dell'incarico giudiziario aggiuntivo (l'ufficio del Commissariato) rispetto allo svolgimento di una attività, quale si estrinseca nelle funzioni direttive, che richiede capacità organizzative ed impegno personale di particolare spessore.

Questo Ufficio Studi, nel parere 146/94 del 7 giugno 1994, ha avuto modo di affrontare specificamente la questione in una fattispecie, analoga a quella in esame, in cui il magistrato con incarico di Commissario aggiunto per la liquidazione degli usi civici della Calabria rassegnava le proprie dimissioni, osservando che l'ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso la Pretura di Catanzaro, conferitogli successivamente, non gli avrebbe consentito di attendere, in considerazione dei compiti di direzione ed organizzazione del lavoro che la dirigenza di un ufficio requirente comporta, contemporaneamente alle funzioni di Commissario aggiunto.

Si è ritenuto, al riguardo, che la circolare n. 3692 dell'8 marzo 1990 attribuisca al Consiglio non solo il potere di escludere dalla nomina a Commissario quei candidati che svolgano funzioni giudiziarie incompatibili con l'incarico aggiuntivo, ma che all'organo di autogoverno debba riconoscersi la potestà di procedere alla revoca di precedenti nomine, qualora ciò sia imposto da ragioni di opportunità collegate a situazioni sopravvenute.

La successiva nomina all'ufficio direttivo realizza, secondo il citato parere, non solo *“l'inopportunità sopravvenuta dell'atto precedentemente adottato”*, ma comporta anche *“la sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale all'eliminazione, mediante revoca, dell'atto medesimo”*.

“Il contemporaneo esercizio delle funzioni di dirigente di un ufficio e di Commissariato per gli usi civici richiedono, infatti, un impegno di lavoro qualitativo e quantitativo affatto incompatibile con l'attività di Commissario”.

III. - Conclusioni

Alla stregua delle considerazioni che precedono, si ritiene di dover escludere, in linea con il quadro normativo primario e secondario sopra delineato, che sussista una situazione di assoluta incompatibilità tra l'incarico di Commissario per gli usi civici e lo svolgimento di funzioni direttive>>>.

Il Consiglio, condividendo le precedenti osservazioni e conclusioni dell'Ufficio Studi, pur escludendo una incompatibilità in astratto, riafferma il principio sancito nelle precedenti circolari della inopportunità del cumulo delle funzioni di dirigente e di Commissario per gli usi civici, pertanto

delibera

di rispondere al quesito come in premessa".